

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO
DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I
COMUNI DI MAGHERNO - TORRE D'ARESE - ROGNANO –
MEZZANA RABATTONE**

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di settembre,

tra

il Comune di Magherno (c.f. 00476130182), legalmente rappresentato dal Sindaco p.t. Giovanni Amato il quale agisce a nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

e

il Comune di Torre d'Arese (c.f. 00475460184), legalmente rappresentato dal Sindaco p.t. Graziano Molina il quale agisce a nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

e

il Comune di Rognano (c.f. 00484680186), legalmente rappresentato dal Sindaco p.t. Stefano Floris il quale agisce a nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

e

il Comune di Mezzana Rabattone (c.f. 00482310182), legalmente rappresentato dal Sindaco p.t. Giorgio Facchina il quale agisce a nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

PREMESSO

- a) che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) che i Comuni di Magherno, Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone, i quali sono ricompresi nella Sezione Regionale della Lombardia dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;
- d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - con deliberazione n. 29 assunta dal Consiglio Comunale di Magherno in data 19/09/2022;
 - con deliberazione n. 22 assunta dal Consiglio Comunale di Torre d'Arese in data 19/09/2022;
 - con deliberazione n. 30 assunta dal Consiglio Comunale di Rognano in data 30/08/2022;
 - con deliberazione n. 29 assunta dal Consiglio Comunale di Mezzana Rabattone in data 29/08/2022;

Tutte dichiarate immediatamente esecutive ed allegate alla presente convenzione.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

1. I Comuni di Magherno, Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, l'ufficio di Segretario comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo Segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 2. Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
2. Il Segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.
4. Ciascun Sindaco può provvedere a riconoscere la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art.1 del C.C.D.I. del 22.12.2003 nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.1 del C.C.D.I. del 13.01.2009.
5. L'indennità di risultato è attribuita al Segretario comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate dai Sindaci dei Comuni di Magherno, Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni

1. Il Segretario titolare dell'ufficio ripartisce le proprie prestazioni lavorative in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di Magherno per il 32% delle ore settimanali, presso il Comune di Torre d'Arese per il 32% delle ore settimanali, presso il Comune di Rognano per il 18% delle ore settimanali e presso il Comune di Mezzana Rabattone per il 18% delle ore settimanali.
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 4. Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe III, (popolazione compresa dai 3.001 ai 10.000 abitanti), essendo la popolazione dei Comuni convenzionati pari rispettivamente a:

- a) 1.787 abitanti, per il Comune di Magherno;
- b) 928 abitanti, per il Comune di Torre d'Arese;
- c) 664 abitanti, per il Comune di Rognano;
- d) 468 abitanti, per il Comune di Mezzana Rabattone.

Articolo 5. Comune Capo convenzione - compiti

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune Capo convenzione è assunto da Comune di Magherno. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune Capo convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci dei Comuni di Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone.
3. Il Sindaco del Comune Capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
 - a. la nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 7 e 8;

- b. la richiesta all'Agenzia del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
- c. l'autorizzazione al Segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Articolo 6. Durata – Scioglimento - Recesso

1. La presente convenzione ha la durata di 5 anni, a decorrere dal 01/10/2022.
2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa a tutti gli altri enti convenzionati. In tal caso il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte di tutti gli enti convenzionati dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successive a queste, dalla data in cui il C.d.A. dell'Agenzia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti convenzionati; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui il C.d.A. dell'Agenzia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, ai sensi della deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia nazionale n. 150 del 15/07/1999, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale dei comuni convenzionati, il Segretario conserva la titolarità dell'ufficio. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità della segreteria del Comune Capo convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il Segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 7. Scelta del Segretario comunale

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari comunali.
2. La nomina e la conferma sono effettuate, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante dei Sindaci dei Comuni di Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone. Nel caso in cui il Sindaco neoeletto di uno dei comuni convenzionati voglia avvalersi della facoltà di scegliere un Segretario comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi con il Sindaco del Comune Capo convenzione sulla scelta o la conferma del Segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità indicate all'art. 6, comma 2, della presente convenzione.
3. Le parti danno atto che l'entrata in vigore della presente convenzione non comporta la modifica del Segretario comunale in quel momento titolare dell'ufficio.

Articolo 8. Revoca

1. La revoca del Segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997, e art. 103 del C.C.N.L. 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal Sindaco del Comune Capo convenzione, su parere vincolante dei Sindaci dei Comuni di Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla Giunta comunale di ciascuno dei comuni convenzionati.

Articolo 9. Rapporti finanziari

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci

retributive spettanti al Segretario ai sensi della legge e dei C.C.N.L. e C.C.D.I., dall'eventuale rimborso delle spese di viaggio, stabilite con l'ente che dovrà affettivamente sostenerle, per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011, dalle eventuali spese per il servizio mensa, stabilite con l'ente che dovrà affettivamente sostenerle, oltre che dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte dei comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai Segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di Segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.

L'istituto del c.d. galleggiamento sarà a carico dell'ente che vorrà disporlo, a tali spese potranno eventualmente partecipare gli altri enti convenzionati nei limiti delle risorse del salario accessorio.

2. La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. 16.05.2001 e i diritti di segreteria spettanti al Segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal Segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
3. Tutti i compensi comunque spettanti al Segretario comunale, sono erogati dal Comune Capo convenzione. In particolare le somme dovute al Segretario a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse dei Comuni di Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone sono da questi ultimi versate, con cadenza quadrimestrale, al Comune Capo convenzione per la successiva liquidazione al Segretario comunale.
4. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 del presente articolo, i comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura del 32 % a carico del Comune di Maghero, in misura del 32 % a carico del Comune di Torre d'Arese, in misura del 18 % a carico del Comune di Rognano e in misura del 18 % a carico del Comune di Mezzana Rabattone.
5. Il Comune Capo convenzione cura annualmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette ai Comuni di Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello cui il riparto è riferito. I Comuni di Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone provvedono al rimborso delle quote a loro carico, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
6. Il Comune Capo convenzione può chiedere ai Comuni di Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone entro il 30 giugno di ogni anno l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al 70 % del totale delle spese sostenute l'anno solare precedente.
7. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dai Comuni di Torre d'Arese, Rognano e Mezzana Rabattone al Comune Capo convenzione entro 60 giorni successivi al ricevimento del riparto da parte del Comune Capo convenzione.

Articolo 10. Consultazioni

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Articolo 11. Clausole finali

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei Consigli comunali di ciascuno dei comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi Consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 e dell'art. 2, comma 2 del D.M. 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.

3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del Segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI MAGHERNO

GIOVANNI AMATO
(f.to digitalmente)

IL SINDACO DEL COMUNE DI TORRE D'ARESE

GRAZIANO MOLINA
(f.to digitalmente)

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROGNANO

STEFANO FLORIS
(f.to digitalmente)

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

GIORGIO FACCHINA
(f.to digitalmente)